Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 20 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. **1401**.

Liquidazione del Comitato Italiano Gestione Navi (Co.Ge.Na.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 497;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Comitato italiano Gestioni Navi (Co.Ge.Na.), istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 497, è messo in liquidazione.

Art. 2.

Alla liquidazione provvederà un liquidatore assistito da un Comitato di vigilanza composto di sette membri, dei quali due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, uno del Ministero del tesoro, tre dell'armamento libero e uno dell'armamento di linea.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a nominare, con proprio decreto, il liquidatore ed i componenti del Comitato di vigilanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1947, n. **1402**.

Proroga dei termini stabiliti per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, concernente la costituzione del Fondo per l'indennità dovuta dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di riduzione dei rapporti d'impiego;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, 1° novembre 1946, n. 475, 13 maggio 1947, n. 467, 3 luglio 1947, n. 749, 30 settembre 1947, n. 1214, concernenti la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 5, comma primo, e 8 del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione e già prorogati con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, e con i decreti legi-

slativi del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, 1° novembre 1946, n. 475, 13 maggio 1947, n. 467, 8 luglio 1947, n. 479, 30 settembre 1947, n. 1214, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Del Vecchio — Grassi — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 67. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1947, n. 1403.

Sospensione, sino al 15 gennaio 1948, delle vigenti limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi, delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 211, sulla disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1947, n. 212, recante nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 211, la vendita o, comunque, la immissione al consumo delle carni fresche o congelate di agnello e relative frattaglie, sono consentite in tutti i giorni della settimana fino al 15 gennaio 1948.

Fino al 15 gennaio 1948 è altresì consentita in tutti i giorni della settimana la somministrazione, nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi, di pietanze confezionate con carni fresche e congelate di agnello e relative frattaglie, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 14 aprile 1947, n. 212.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Grassi — Del Vecchio — Pella — Segni — Togni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 92. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1404.

Sospensione dei contributi da parte degli imprenditori dell'industria a favore della Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visti i contratti collettivi di lavoro stipulati il 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dipendenti dall'industria richiamati alle armi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, sulla estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 370, sulla determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

E' sospeso fino a nuova disposizione l'obbligo del versamento del contributo dovuto dagli imprenditori dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui ai contratti collettivi di lavoro stipulati il 15 giugno 1940.

Il presente decreto entra in vigore alla scadenza del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1405.

Concessione di un assegno straordinario « una tantum » ai pensionati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenneziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate fino al 31 dicembre 1947, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è corrisposto un assegno straordinario di L. 900.

Hanno diritto all'assegno straordinario predetto i titolari di pensione ai quali spetta l'assegno temporaneo di contingenza in esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689.

Art. 2.

L'assegno di cui all'art. 1 sarà pagato in tre rate uguali unitamente alle rate di pensioni scadenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1948.

Alla spesa per il pagamento degli assegni sarà provveduto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale con gli avanzi al 31 dicembre 1947 della gestione per l'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1406.

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per il ripristino di impianti fissi e materiali mobili delle ferrovie danneggiate dalla guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 361;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per l'interno, per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'autorizzazione al Ministro per i trasporti, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, viene estesa al finanziamento delle spese per il ripristino di impianti fissi e di materiale mobile danneggiato dalla guerra, di pertinenza delle Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune, esercenti trasporti pubblici urbani

Art. 2.

Per i finanziamenti previsti nel precedente articolo, si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, restando attribuita all'Azienda la proprietà del materiale ricostituito coi finanziamenti stessi; questi ultimi saranno interamente rimborsati secondo le norme dell'art. 15 del detto decreto.

Art. 3.

Sono escluse dal concorso statale le spese eventualmente già sostenute dalle Aziende indicate nell'art. 1 per riattazione o ripristino di impianti e di materiale rotabile con mezzi propri o, comunque, rivalsandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono.

Art. 4.

La vigilanza ed il sindacato sulle Aziende municipalizzate, esercenti trasporti pubblici urbani, ammesse ai benefici del presente decreto, è devoluta al Ministero dei trasporti, secondo le norme del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili (regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modifiche).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — SCELBA — EINAUDI — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. **1407**.

Proroga al 30 giugno 1948 delle attuali eccezionali aliquote di aggio per la vendita al pubblico dei sali e tabacchi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 72 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1390, con cui l'aggio a favore dei rivenditori generi di monopolio venne elevato, limitatamente alla durata dello stato di guerra, da L. 5,60 a L. 6 per cento per i tabacchi e da L. 6 a L. 8 per cento per i sali;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1946, numero 04/31922, che mantenne in vigore la suddetta misura di aggio fino al 30 giugno 1947;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in data 24 aprile 1947;

Udito il parere del Consiglio di Stato, in data 19 giugno 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La misura dell'aggio a favore dei rivenditori generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, in L. 6 per cento del prezzo di tariffa dei tabacchi lavorati e in L. 8 per cento del prezzo di tariffa dei sali commestibili, rimane in vigore fino al 30 giugno 1948.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1947 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. **1408**.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 1408. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

AUSTRALIA: *Legazione* Canberra.

Visto *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1947.

Aumento dei contributi dovuti per il 1947 dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che ha costituito l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1947, registro Lavoro n. 4, foglio n. 214, con il quale sono state approvate le tasse di iscrizione e di voltura e le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1947, dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione medesima nella seduta del 27 novembre 1946;

Visto il verbale della riunione in data 6 maggio 1947 del Consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C., che ha dato mandato al Comitato esecutivo di proporre aumenti delle tariffe stabilite per il 1947;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'Associazione suddetta nella seduta del 16 luglio 1947, per l'aumento del 20 % delle tasse d'iscrizione e di voltura e delle quote annue stabilite, per l'anno 1947, con il decreto interministeriale 18 gennaio 1947 succitato:

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sulle misure delle tasse di iscrizione e di voltura e sulle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1947, dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo

della combustione, stabilite dal decreto interministeriale 18 gennaio 1947, si applica l'aumento del 20 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 380.

(5245)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1947.
Revisione degli autoveicoli per l'anno 1948.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità, allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica, di verificare lo stato di efficienza degli autoveicoli per escludere dalla circolazione quelli che per vetustà o eccezionale deperimento, oltre a causare uno sproporzionato consumo di carburante, non presentino le volute condizioni di sicurezza, nonchè di accertare la legittima proprietà degli autoveicoli stessi, per l'applicazione, ove del caso, del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49;

D'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno:

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione per l'anno 1948, degli autoveicoli in circolazione adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa e da piazza, di quelli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini, delle trattrici stradali, nonchè delle autovetture, dei motocicli, delle motocarrozzette immatricolate ad uso speciale privato.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito entrare in circolazione, devono essere preventivamente sottoposti alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli deve essere effettuata entro i seguenti termini:

a) per i motocicli e le motocarrozzette, entro il 31 marzo 1948;

b) per le autovetture in servizio privato, entro il 30 giugno 1948;

c) per gli autoveicoli adibiti ad uso speciale, per i motocarri, gli autocarri e loro rimorchi entro il 31 ottobre 1948;

d) per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti a servizio pubblico di linea e di noleggio da rimessa entro il 31 dicembre 1948.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, viene disposto dalle autorità competenti il ritiro dei documenti di circolazione nonchè la sospensione dell'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 30 novembre 1947

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1947.
Calendario di Borsa per l'anno 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Per l'anno 1948, si procederà, simultaneamente, in tutte le Borsi valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

20, 21, 22, 24, 27, 29, 31 gennaio e 2 febbraio;
17, 18, 19, 21, 24, 26, 28 febbraio e 1° marzo;
17, 18, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 marzo;
16, 19, 20, 22, 24, 27, 29 e 30 aprile;
17, 18, 19, 21, 24, 26, 29 e 31 maggio;
16, 17, 18, 21, 23, 26, 28 e 30 giugno;
20, 21, 22, 24, 27, 29, 31 luglio e 2 agosto;
19, 20, 23, 24, 26, 28, 30 e 31 agosto;
16, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 30 settembre;
19, 20, 21, 23, 26, 28, 30 ottobre e 2 novembre;
17, 18, 19, 22, 24, 26, 29 e 30 novembre;
16, 17, 20, 22, 24, 28, 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse in tutti i giorni di sabato e di domenica; il 1° ed il 6 gennaio, il 19 e 29 marzo, il 6 e 27 maggio, l'11 e 29 giugno, il 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 agosto, il 1° e 4 novembre, l'8 e 24 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(5261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 novembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Adolfo Norberto Aronna, vice console presso il Consolato di Argentina a Roma.

(5233)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Reggio Calabria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 3 novembre 1947, n. 3214; importo: L. 50.080.000.

(5237)

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Arezzo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente muto:

decreto interministeriale 7 novembre 1947, n. 2827; importo: L. 21.200.000.

(5238)

Autorizzazione al comune di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Ravenna è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 3 novembre 1947, n. 2962; importo: L. 13.900.000.

(5239)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 141 del 13 dicembre 1947, riguardante il sovraprezzo termoelettrico

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 141 del 13 dicembre 1947, ha stabilito quanto appresso a parziale modifica delle norme emanate con la circolare n. 119 del 26 luglio 1947.

1. — Per far fronte al fabbisogno di energia elettrica mediante produzione termica, le seguenti imprese elettriche devono applicare un sovraprezzo temporaneo sulle bollette e fatture emesse dal 1° dicembre 1947:

a) imprese elettriche distributrici nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nelle Tre Venezie e nell'Emilia;

b) Società Terni di Terni; Società Interamna di Terni; Società Elettrica Selt-Valdarno di Firenze; Società Elettrica Maremmana di Firenze; Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale di Pistoia; Compagnia Imprese Elettriche Liguri di Genova (per l'utenza delle provincie di Lucca e Massa-Carrara): Società Romana di Elettricità di Roma; Azienda Comunale di Elettricità ed Acque di Roma; Società Idroelettrica Alto Savio di Rimini (per l'utenza dell'Italia centrale); Unione Esercizi Elettrici di Roma (per l'utenza dell'Italia centro-meridionale); Società Meridionale di Elettricità di Napoli; Società Generale Pugliese di Elettricità di Bari; Società Lucana per le Imprese Idroelettriche di Napoli; Società Elettrica delle Calabrie di Napoli; Società Elettrica della Campania di Napoli; Società Elettrica Bonifiche ed irrigazioni di Bari; Ente del Volturno di Napoli; nonchè tutte le imprese distributrici nelle isole.

Il sovraprezzo sarà applicato nella misura seguente:

L. 0,50 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i primi 500.000 Kwh mensili;

L. 0,40 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 500.000 Kwh sopradetti.

2. — Oltre al sovraprezzo di cui al precedente n. 1, le imprese distributrici devono applicare alle bollette e fatture emesse dal 1° dicembre 1947 a carico degli utenti della zona di giurisdizione del commissario regionale per l'energia elettrica nell'Italia settentrionale un ulteriore sovraprezzo stabilito nella misura seguente:

L. 0,50 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i primi 500.000 Kwh mensili;

L. 0,40 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 500.000 Kwh sopradetti.

Tale ulteriore sovraprezzo dovrà essere applicato per un periodo variabile da quattro a sette mesi. La data di cessazione sarà stabilita con provvedimento del Ministero dell'industria e commercio, in relazione alle necessità della produzione termoelettrica nell'Italia settentrionale.

I suddetti sovraprezzi assorbono e sostituiscono quelli stabiliti nel paragrafo 1° della circolare n. 119 soprarichiamata.

3. — Nel caso di utenti a forfait, il consumo per l'applicazione dei sovraprezzi di cui ai nn. 1 e 2 sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

4. — Nel caso di utenti serviti da più punti di presa, il limite di 500.000 Kwh di cui ai numeri 1 e 2 è riferito a ciascun punto di presa.

5. — Sono esenti dal pagamento del sovraprezzo di cui ai numeri 1 e 2:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti;

b) le utenze di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche;

c) le Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione;

d) le utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo, fermo restando che per la parte di tale energia eventualmente ceduta a terzi l'utente sotteso deve applicare a carico dell'acquirente i sovraprezzi di cui ai numeri 1 e 2;

e) i subdistributori, ai quali tuttavia incombe sempre l'obbligo, purchè compresi fra le imprese indicate alle lettere *a*) e *b*) del n. 1, di applicare i sovraprezzi nei confronti della propria utenza;

f) le industrie a carattere stagionale. Questa esenzione sarà in ogni caso limitata ad un periodo di 100 giorni, coincidente con la stagione di morbida dei singoli impianti idroelettrici e fissato dai commissari regionali per l'energia elettrica rispettivamente per l'Italia settentrionale e per l'Italia centro-meridionale.

6. — L'ammontare dei sovraprezzi incassati sarà versato dalle imprese elettriche esattrici alla cassa « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico » istituita con circolare n. 87 del 14 gennaio 1947 in uno speciale conto intestato al fondo stesso ed aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Roma, via Marco Minghetti n. 29.

Dalla stessa Cassa di conguaglio saranno prelevati i fondi occorrenti per:

a) liquidare le passività risultanti a tutto il 30 giugno 1947 dalla gestione della produzione termica ai sensi di quanto disposto dalle circolari n. 46 del 15 marzo 1946, n. 75 del 31 ottobre 1946 e n. 87 del 14 gennaio 1947;

b) provvedere, secondo le norme e i criteri stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, al rimborso, a decorrere dal 1° luglio 1947, dell'onere sostenuto dalle imprese elettriche delle isole per il maggior costo rispetto al 1942 del combustibile destinato alla produzione termoelettrica e non posto a carico degli utenti;

c) integrare l'onere effettivamente sostenuto dalle imprese elettriche delle isole per il maggior costo del combustibile rispetto al 1942, per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947, in quanto eccedente l'ammontare rimborsabile con la quota posta a carico di tutte le imprese elettriche private e pubbliche con la circolare n. 5 del 30 agosto 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, quota che venne precisata nella misura di 25 punti compresi negli aumenti concessi e da corrispondersi fino a tutto il 30 giugno 1947;

d) provvedere al rimborso della quota parte dell'onere sostenuto dalle imprese dell'Italia continentale per la produzione termoelettrica dal 1° luglio al 30 novembre 1947, effettuata ed ammessa a rivalsa su disposizioni delle autorità competenti;

e) provvedere al rimborso dell'onere sostenuto dalle imprese dell'Italia continentale per la produzione termoelettrica dal 1° dicembre 1947 in poi, effettuata ed ammessa a rivalsa su disposizione delle competenti autorità.

L'onere da rimborsare per la produzione di cui al punto e) è costituito dal costo del combustibile portato in carbonile e da una quota parte delle spese di esercizio stabilita in L. 0,80 per ogni Kwh effettivamente prodotto termicamente e misurato nella centrale di produzione.

7. — I versamenti di cui al n. 6 devono essere effettuati entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre. Entro il suddetto termine le imprese invieranno al Comitato di gestione copia, in duplice esemplare, della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione della imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, completata dalle indicazioni inerenti alle quantità di energia assoggettate al pagamento delle varie aliquote di sovraprezzo previste dal presente provvedimento.

8. — Le imprese elettriche, che hanno effettuato produzione termoelettrica ammessa a rivalsa a partire dal 1° dicembre 1947, sono autorizzate a trattenere l'importo del sovraprezzo incassato per le bollette e fatture emesse dalla stessa data in poi, fino alla concorrenza del rimborso ad esse dovuto a norma del n. 6, lettera e).

Tuttavia alle imprese produttrici di energia termoelettrica che applicano il sovraprezzo di cui al n. 2, è fatto obbligo di versare entro i 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre l'importo corrispondente al sovraprezzo di cui al n. 1.

9. — La gestione e l'amministrazione del « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico » restano affidate al Comitato di gestione già istituito con la circolare n. 46 del 15 marzo 1946, integrato come stabilito al n. 5 del capo 2° della circolare prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947 e ulteriormente integrato da due rappresentanti dei produttori di energia termoelettrica nelle isole e da un supplente.

Il Comitato di gestione, oltre all'amministrazione del « Fondo conguaglio », ha anche il compito di sovraintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare, di eseguire controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari di Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari. E' pure autorizzato a concedere alle imprese, su richiesta delle stesse, acconti sulle somme da esse sborsate per la produzione termoelettrica il cui onere è ammesso a rivalsa.

10. — Restano confermate le disposizioni precedentemente impartite che non siano state modificate con la presente circolare.

(5263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Sacco fu Gaspare, nato a Bisacquino (Palermo) il 13 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia, conseguito presso l'Università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(5235)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona posta sulla banchina Emporio del porto di Pozzuoli

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 25 novembre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 83,2 posta sulla banchina Emporio del porto di Pozzuoli.

(5265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei titoli definitivi del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %

A mente dell'art. 11 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, si comunica che, a partire dal 22 dicembre 1947, sarà iniziata la consegna dei titoli definitivi del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % - in cambio dei titoli provvisori e delle ricevute rilasciati all'atto della sottoscrizione.

Il cambio dei titoli provvisori verrà effettuato presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale, anche diversa da quella emittente, mentre il cambio delle ricevute avverrà pressa la stessa Tesoreria che ebbe a rilasciarle.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5264)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 27 marzo 1940, n. 4732, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siena.

La Commissione stessa è così costituita:

1) Bisia dott. Edoardo, vice prefetto, presidente;
2) Bellucci prof. Italo, membro;
3) Satta prof. Ernesto, membro;
4) La Parola prof. Guido dell'Istituto superiore di sanità, membro;
5) Pieri prof. Corino, membro;

Segretario: Matteucci dott. Ruggero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Siena.

Roma, addì 4 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5240)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.